



COPIA

Reg. n°

24

del

31/07/2021

COMUNE DI GALLICCHIO

Provincia di Potenza

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

*Oggetto:***APPROVAZIONE PEF 2021 E PIANO TARIFFARIO 2021.**

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **Trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **18:00** presso la Sala Consiliare ubicata presso il Teatro Comunale di Gallicchio, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi prescritti, si è riunito in **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**, in seduta aperta al pubblico il Consiglio Comunale.

Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno:

| n° | NOMINATIVO | Presenti | Assenti non giustificati | Assenti giustificati <small>(art.43 T.U.L.O.E.L. n. 267/2000)</small> |
|-----|-------------------------------|----------|--------------------------|--|
| 1. | Pandolfi Gaetano | X | | |
| 2. | Donnadio Luigi Ovidio | X | | |
| 3. | Eufemia Gennaro | X | | |
| 4. | Ferri Loredana | | | X |
| 5. | Pandolfo Filippo | | | X |
| 6. | Conte Francesco Lucio | X | | |
| 7. | Balzano Mario | X | | |
| 8. | Conte Pietro Giuseppe | X | | |
| 9. | Sinigalli Pasquale | X | | |
| 10. | Montemurro Mariachiara | X | | |
| 11. | Gesualdi Rosaria | | | X |
| | | 8 | 0 | 3 |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il **Vice Segretario Comunale, Dott. Francesco Volpe**

Assume la Presidenza il **Sindaco** pro tempore **Pandolfi Gaetano**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

Il presidente

Evidenziato che

- l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il “**Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)**”, introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99.
- la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un **limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori**, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario.
- il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i **costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci**, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.
- la **procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario** è definita nell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA.

Evidenziato che con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- 1) il **sogetto gestore** (per **sogetto gestore** si intende **chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario**. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo) **predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale**, redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla delib. 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione (per **ente territorialmente competente** l'ARERA non fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli **enti di governo dell'Ambito** e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni);
- 2) Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.
- 3) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), **assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio**, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- 4) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche.

Atteso che nella nostra Regione è operativo l'EGRIB - ente di governo dell'Ambito per cui allo stesso è stato trasmesso il PEF per la relativa validazione ai sensi dell'art. 19 del MTR che prevede appunto che il PEF venga **sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente** nell'ambito del procedimento di approvazione.

Atteso che la va verifica concerne almeno:

- la **coerenza degli elementi di costo** riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il **rispetto della metodologia prevista dal MTR** per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il **rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**.

Tanto esposto

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29.9.2014 modificato con delibera di C.C. n. 22/2020 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzi età rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gallicchio, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EGRIB;

Preso atto che:

- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale il Piano Economico Finanziario ammonta complessivamente ad € 87.177,82;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determinazione n. 76 del 09/03/2021, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato EGRIB, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”* il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da*

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle **“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”**, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Gallicchio è complessivamente pari ad € 136.257,18;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato EGRIB dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 87.177,82 *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 26.810,04;

COSTI VARIABILI € 60.367,79;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019², come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *“... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;*

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali per cui:

81,62% a carico delle utenze domestiche;

18,38% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del *“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”* per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR³, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 1,046, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,046;

ai sensi dell'art. 4.5 *“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **di approvare per l'anno 2021** il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato Egrib con determinazione n 76 del 9/3/2021, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- 2) **di approvare** le tariffe della TARI per l'anno 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- 3) di quantificare in € 87.177,82 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PROPONE

In relazione all'urgenza

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Dopo la illustrazione della proposta il presidente apre la discussione.

Nessun consigliere prende la parola

A seguito della ultimazione del dibattito consigliere, il presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore: presenti 8, votanti 8, astenuti 0, contrari 3 (BALZANO – SINISGALLI - MONTEMURRO), favorevoli 5

Per l'immediata eseguibilità: presenti 8, votanti 8, astenuti 0, contrari 3 (BALZANO – SINISGALLI - MONTEMURRO) , favorevoli 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 42 del TUEL;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in premessa;

DELIBERA

di approvare la suesposta deliberazione di consiglio comunale.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2021

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

Il Presidente

F. to *Dott. Pandolfi Gaetano*

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sottoscritto **Dott. Francesco Volpe**, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio online del sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo web www.comune.gallicchio.pz.it.

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to *Dott. Francesco Volpe*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to *Dr. Francesco Volpe*

Attestato di esecutività

Il sottoscritto **Dott. Francesco Volpe**, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Gallicchio, li 24 08 2021

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

È copia conforme all'originale per uso ufficio

Gallicchio, li 24 08 2021



Il Vice Segretario Comunale

Dott. Francesco Volpe